

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2021

PAGINA

1/3

OGGETTO

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IVA E II.DD. PER REDDITI DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO PER I SOGGETTI CHE DOCUMENTANO LE OPERAZIONI MEDIANTE E-FATTURA O CORRISPETTIVI TELEMATICI E CHE GARANTISCONO LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI RICEVUTI ED EFFETTUATI SUPERIORI A 500 EURO

AGGIORNAMENTO

6 OTTOBRE 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 3 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
DM 4 agosto 2016;
AE Risposta 11 maggio 2021 n. 331

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
ACC TERMINI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
007

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

I soggetti passivi IVA che nell'anno 2020 hanno documentato le operazioni mediante e-fattura o corrispettivi telematici e che hanno altresì garantito la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro possono beneficiare della **riduzione di due anni dei termini di accertamento** per l'IVA e per i redditi di impresa o di lavoro autonomo.

A tal fine, devono comunicare la sussistenza dei requisiti nel modello REDDITI 2021. Nello specifico, occorrerà barrare la casella presente nel rigo RS136 (persone fisiche e società di persone) o nel rigo RS269 (società di capitali) del modello dichiarativo.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2021

PAGINA

2/3

QUADRO NORMATIVO

L'art. 3 del D.Lgs. 127/2015 riconosce la riduzione di due anni dei termini di accertamento ex art. 57 comma 1 del DPR 633/72 e art. 43 comma 1 del DPR 600/73 per i soggetti passivi che documentano le operazioni mediante e-fattura o corrispettivi telematici e che hanno altresì garantito la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Le disposizioni attuative relative a tale agevolazione sono contenute nel DM 4 agosto 2016, il quale prevede anche che la mancata comunicazione dei requisiti in dichiarazione annuale comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

REQUISITI PER FRUIRE DEL BENEFICIO

Quanto all'ambito soggettivo del beneficio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruirne soltanto i soggetti che, oltre a garantire la tracciabilità di incassi e pagamenti, documentano le operazioni mediante fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio e/o memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Possono perciò accedere all'agevolazione anche i commercianti al minuto che trasmettono i dati dei corrispettivi o che, in alternativa, emettono fattura elettronica (immediata e differita).

Pertanto, i requisiti necessari per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento per l'IVA e per i redditi di impresa o di lavoro autonomo, individuati dal DM 4 agosto 2016, sono i seguenti:

1. Necessità che tutti i pagamenti per operazioni di ammontare superiore a 500 euro siano eseguiti mediante gli strumenti individuati dal decreto medesimo (bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, gli assegni bancari circolari o postali con clausola di non trasferibilità).
2. Obbligo di trasmissione delle operazioni tramite e-fattura via SdI e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi (si ricorda, peraltro, che l'emissione della fattura "immediata" o "differita" in alternativa all'invio dei corrispettivi è sempre ammissibile).
3. Indicazione dei presupposti per l'agevolazione nella dichiarazione dei redditi;

Si precisa che vi è l'inapplicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

METODI DI PAGAMENTO

Va ricordato che, ai fini del beneficio in parola, si considerano idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti i bonifici bancari o postali, le carte di debito o di credito, gli assegni bancari circolari o postali con clausola di non trasferibilità (art. 3 del DM 4 agosto 2016).

Anche un solo pagamento effettuato o ricevuto in contanti sopra il limite di 500 euro comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione per l'anno di riferimento.

Si precisa, al riguardo, che l'importo di 500 euro deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte e oneri, anche laddove non incidenti sulla base imponibile IVA dell'operazione (cfr. risposta interpello n. 331/2021).

Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con riguardo ai servizi di mensa, che il pagamento del servizio eseguito mediante trattenuta mensile nella busta paga del dipendente può

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2021

PAGINA

3/3

considerarsi “tracciato”, a condizione che la retribuzione sia corrisposta mediante uno dei mezzi di pagamento individuati dal DM 4 agosto 2016.

BENEFICI ANCHE SENZA TRACCIABILITÀ PER I FORFETARI CON E-FATTURA

I soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014, naturalmente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, per fruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento, dovrebbero documentare le operazioni mediante e-fattura via SdI, su base volontaria, oltre a tracciare incassi e pagamenti per operazioni di importo superiore a 500 euro.

Per i forfetari, tuttavia, l’incentivo di cui trattasi si sovrappone parzialmente a un altro incentivo di natura analoga. Infatti, l’art. 1 comma 74 della L. 190/2014 prevede che questi soggetti possano beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui all’art. 43 comma 1 del DPR 600/73 a condizione che il relativo “fatturato annuo” sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Pertanto, anche coloro che non garantiscono la tracciabilità dei pagamenti potrebbero comunque fruire di quest’ultima riduzione.

I due benefici non dovrebbero, però, essere cumulabili, prevalendo comunque la norma “più favorevole”. Pertanto, i forfetari che intendessero aderire alla fatturazione elettronica e garantire tutti i pagamenti tracciabili sopra 500 euro dovrebbero fruire della riduzione dell’accertamento pari a due anni.

Sempre in tema di agevolazioni per l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, si rammenta, infine, l’ulteriore beneficio ex art. 2 comma 36-vicies ter del D.L. 138/2011, il quale consente di ridurre alla metà alcune sanzioni in materia (artt. 1, 5 e 6 del D.Lgs. 471/97) per i soggetti passivi con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che si privano dell’utilizzo del contante per tutte le transazioni.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di fornire aggiornamenti sulle eventuali novità e i relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI